



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 80 DEL 10/10/2023

DIVIETO DI COLTIVAZIONE E VENDITA DI FAVE E PISELLI NEL RAGGIO DI 500 (CINQUECENTO) METRI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GALLICO "ORAZIO LAZZARINO" SITO IN VIA DEL TORRENTE, 59 GALLICO 89135 REGGIO CALABRIA NONCHE' DALLA VIA ARGHILLA'(CATONA) – 89135 (RC)

IL SINDACO

Premesso che

- il favismo è una malattia genetica, caratterizzata dal deficit dell'enzima G6PDH normalmente presente nei globuli rossi;
- gli individui affetti da favismo, qualora entrino in contatto con specifiche sostanze (fave, piselli e/o i loro pollini), possono sviluppare crisi emolitiche acute tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto stesso;

Visto che con comunicazione pervenuta dalla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Gallico "Orazio Lazzarino", sito in via del Torrente, 59 Gallico 89135 Reggio Calabria, ns prot. 238567.E del 09.10.2023, questo Ente è venuto a conoscenza della presenza di un cittadino affetto da favismo e frequentante l'Istituto Comprensivo Statale Gallico "Orazio Lazzarino" sito in via del Torrente, 59 Gallico 89135 Reggio Calabria, e domiciliato in Via Arghilla'(Catona) – 89135 (RC);

Vista la certificazione medica pervenuta dall'Istituto, acquisita al prot. n.240187 del 10/10/2023;

Rilevato, quindi, che la coltura di fave e/o piselli in prossimità dell'Istituto e dell'abitazione del soggetto costituisce occasione di nocimento, nonché grave pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere compressa per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Ravvisata, pertanto, la necessità di inibire permanentemente le coltivazioni e la vendita di fave e piselli e di distruggere quelle attualmente esistenti nell'area avente un raggio di 500 (cinquecento) mt. dall'Istituto Comprensivo Statale Gallico "Orazio Lazzarino" sito in via del Torrente, 59 Gallico 89135 Reggio Calabria, nonché dall'abitazione di residenza sita in Via Arghilla'(Catona) – 89135 (RC);

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 ;

ORDINA

Il divieto di coltivazione e vendita di fave e piselli nell'area ricadente nel raggio di mt. 500

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

(cinquecento) dall'Istituto Comprensivo Statale Gallico "Orazio Lazzarino" sito in via del Torrente, 59 Gallico 89135 Reggio Calabria, nonché dall'abitazione di residenza sita in Via Arghilla' (Catona) – 89135 (RC). Le piantagioni di fave e piselli, eventualmente ivi esistenti, devono essere eliminate immediatamente a spese dei contravventori e, comunque, non oltre giorni 7 (sette) dalla pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 (trenta) giorni consecutivi, ed inviata:

- al Responsabile dell'Ufficio Decentramento del Comune di Reggio Calabria per l'affissione negli spazi di affissione istituzionale e di servizio disponibili sul territorio;
- Comando Polizia Municipale;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
- all'Istituto Comprensivo Statale Gallico "Orazio Lazzarino" sito in via del Torrente, 59 Gallico 89135 Reggio Calabria;
- ad ogni altro Organo di Polizia, incaricati del controllo e dell'esecuzione della stessa.

INFORMA

- Che il Responsabile del Procedimento è il Sign. Paolo Marra del Settore Sviluppo Economico Cultura Turismo del Comune di Reggio Calabria, in Via Vicenza n. 2 (Palazzo Ex Omni) - 89125 Reggio Calabria, pec: protocollo@pec.reggiocal.it ;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica;
- che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

IL SINDACO F. F.

Dott. Paolo Brunetti